

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "PROFUMO DI NARDO"

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1.1 E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile nonché delle legge 383/2000 l'associazione di promozione sociale denominata "Profumo di nardo".

1.2 Essa ha sede legale in via Levante 44, 09045 Quartu Sant'Elena (CA), è apartitica, non persegue fine di lucro neanche in forma indiretta, i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra gli associati neanche in forme indirette, ha durata illimitata e la sua struttura è democratica. La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi provincia del territorio italiano, senza dover ricorrere alla modifica dello statuto associativo.

1.3 E' in facoltà dell'associazione aprire sezioni locali.

Art. 2 Finalità, scopi e attività generali

2.1 L'Associazione opera in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n° 460/1997 (specificazione dello scopo in base a quanto elencato nella legge regionale 34/2002).

2.2 L'associazione persegue finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale con particolare riferimento ai seguenti scopi:

2.2.1 Prestare assistenza, in ogni sua forma, anche a soggetti portatori di handicap e non, o comunque abbisognevoli, con il fine di aiutarli a svolgere le normali attività di vita, di studio e di lavoro.

2.2.2 Realizzare e promuovere studi, attività di ricerca e conoscenza che riguardino l'integrazione degli aspetti psicologici, spirituali e corporei della persona al fine dell'armonico sviluppo ed espressione della personalità;

2.2.3 Elaborare, promuovere e realizzare iniziative scientifiche e formative, in un'ottica interculturale, interdisciplinare e internazionale, nei seguenti settori:

Etica, Diritto, Bioetica, Bioetica animale e ambientale, Pet Therapy, Pet Relationship, Psicologia, Teologia, Filosofia, Antropologia, Sociologia e tutti i settori correlati alle attività statutarie.

2.2.4 Per il perseguitamento dei propri scopi l'Associazione può:

- a) realizzare incontri informativi, conferenze, seminari, giornate di studio;
- b) programmare e realizzare corsi di formazione e aggiornamento per quanti dimostrino interesse ad acquisire sia una preparazione generale, relativa ai fondamenti teorici e alle nozioni base delle discipline del presente Statuto, sia una preparazione più specifica, conforme alle varie specializzazioni e ai diversi campi di attività, nonché corsi di orientamento o di formazione professionale in ogni materia attinente alle finalità proprie dell'Associazione;
- c) realizzare pubblicazioni e collane, nonché prodotti audiovisivi e informatici, e materiale vario, sui temi che formano oggetto degli scopi e delle attività statutarie;
- d) realizzare ricerche e indagini conoscitive, da perseguire anche attraverso la concessione di borse di studio;
- e) promuovere e curare la raccolta, la conservazione e la valorizzazione di qualsiasi materiale documentario nel campo degli scopi e delle attività statutarie, anche attraverso la costituzione di un'apposita banca dati e di una biblioteca;
- f) instaurare relazioni di collaborazione culturale e scientifica, anche a carattere sistematico, con istituzioni scientifiche e amministrazioni pubbliche operanti in settori di comune interesse;
- g) collaborare e operare in collegamento, anche attraverso la stipula di convenzioni, con istituzioni pubbliche e private che condividono le finalità dell'Associazione, nonché partecipare a concorsi presso Enti pubblici per la realizzazione degli scopi sociali.

2.2.5 L'Associazione può elaborare un programma per specifici interventi a carattere psico-sociale, nell'ambito degli scopi istituzionali di solidarietà; in particolare:

- a) elaborare e realizzare progetti per migliorare le condizioni di vita, focalizzati alla salutogenesi e benessere umani, con l'aiuto ed il supporto degli animali, nel pieno rispetto delle esigenze sia del partner umano sia del partner animale, con particolare riferimento ai soggetti più deboli (minori, disabili, anziani, malati, etc.) anche e soprattutto in situazioni o contesti di emergenza-urgenza;
- b) favorire e realizzare centri di assistenza educativa, ricreativa e/o di qualsiasi altro tipo, anche residenziale, che possa accogliere i soggetti più deboli, anche con i propri animali, secondo le finalità statutarie;

2.3 Le attività e le iniziative che l'Associazione intende portare avanti ogni anno sono individuate, tenendo conto delle risorse economiche e finanziarie disponibili.

Detto Documento, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria, determina le iniziative che l'Associazione intende portare avanti nel corso dell'anno e/o degli anni successivi. L'Associazione si impegna anche, secondo le proprie disponibilità e risorse, al sostegno attivo di quelle iniziative pubbliche, in Italia e/o all'estero, volte a promuovere la tutela dei diritti e degli interessi che costituiscono l'oggetto della propria attività.

Art. 3 Attività specifiche

A titolo esemplificativo e non tassativo, e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione intende promuovere anche le seguenti attività:

- 1) Promozione dell'informazione e formazione finalizzate al sostegno della vita di coppia, familiare e personale, nonché alla valorizzazione sociale della maternità e della paternità;
- 2) Tutela e sostegno della genitorialità a partire dal concepimento;
- 3) Sostegno e supporto delle gestanti di ogni condizione sociale, anche di quelle in difficoltà, e delle loro famiglie, anche attraverso il coinvolgimento di altre associazioni che perseguano la tutela alla maternità e della vita a partire dal suo concepimento;
- 4) Sostegno e supporto alle famiglie che si trovino ad affrontare un lutto perinatale;
- 5) Sostegno e supporto alla genitorialità e alla prima infanzia;
- 6) Promozione del benessere, della salute e della felicità e crescita della persona e del proprio potenziale, con particolare riguardo alla comunicazione, alla consapevolezza di sé e alla crescita personale;
- 7) Promozione di servizi socio-educativi nell'ambito dell'assistenza ai minori e all'integrazione socio-culturale delle loro famiglie con il rispetto delle differenti appartenenze culturali ed etniche;
- 8) Sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all'affidamento familiare;
- 9) Sostegno alla realizzazione di progetti dedicati al supporto dei compiti familiari;
- 10) Promozione e valorizzazione dei rapporti intergenerazionali all'interno delle famiglie e dei gruppi sociali;
- 12) Promozione dell'auto-organizzazione dei nuclei familiari;
- 13) Organizzazione di iniziative di mutuo aiuto e gestioni associate per l'acquisto e/o lo scambio di beni e servizi a fini solidaristici;
- 14) Promozione della formazione permanente e continua della persona in tutte le sue dimensioni, anche religiosa, educazione e divulgazione finalizzate alla conoscenza e tutela della natura, della cura dell'ambiente e della cultura del proprio territorio con particolare riferimento ai progetti di interesse dell'associazione;
- 15) Promozione di eventi ricreativi e di animazione, turistico-culturali e spirituali, sportivi e sociali anche a scopo didattico, di crescita personale e di sensibilizzazione;
- 16) Promozione e sostegno, anche attraverso attività mirate, della partecipazione attiva e volontaria della popolazione e delle realtà locali, con particolare riferimento alle attività statutarie;
- 17) Sviluppo di collaborazioni scolastiche ed extrascolastiche;
- 18) Attuazione e tutela dei diritti civili dei cittadini;
- 19) Valorizzazione dei principi della pace, della cultura multietnica della solidarietà fra i

popoli, anche dal punto di vista religioso;

- 20) Attuazione del principio di solidarietà, uguaglianza e dignità per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati per superare gli squilibri economici, sociali e territoriali;
- 21) Promozione del superamento di tutte le forme del disagio sociale;
- 22) Organizzazione spettacoli o comunque eventi di natura commerciale, anche con somministrazione di cibi e bevande, a carattere occasionale, ovvero raccolte di fondi occasionali, al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dello scopo associativo;
- 23) Conciliazione tempi lavoro-famiglia;
- 24) Sviluppo di iniziative missionaria e di volontariato;
- 25) Sensibilizzazione e attuazione di progetti di pet therapy;
- 26) Promozione e realizzazione di un'assistenza della persona in tutte le sue dimensioni: psico-pedagogica ed educativa, counseling, socio-sanitaria, riabilitativa;
- 27) Promozione della cultura della vita, e della bioetica umana e animale, con progetti mirati alla sensibilizzazione dei cittadini alla legalità;
- 28) Realizzazione di percorsi formativi in diversi ambiti disciplinari-professionali attraverso la formazione a distanza (ambienti di e-learning e di knowledge sharing, comunità di pratica) e in presenza;
- 29) Promozione di una consulenza informatica, educazione alla multimedialità e all'etica digitale con la realizzazione e l'aggiornamento di siti web, blog, social, etc., centrata sulla valorizzazione e il rispetto della persona umana e della società;
- 30) Sensibilizzazione e tutela dei diritti degli animali rispetto alla qualità della relazione con l'uomo e la loro cura anche attraverso l'assistenza veterinaria e l'educazione animale in generale;
- 31) Sviluppo della ricerca scientifica relativa ai progetti dell'associazione;
- 32) Promozione dell'educazione all'affettività, all'etica della cura verso il creato e verso le persone in tutte le fasi della vita
- 33) Supporto di famiglie e singoli malati e ospedalizzati e nella scelta delle cure sanitarie e percorsi terapeutici, sostegno nella scelta con la creazione di reti professionali di supporto alla cura e all'accompagnamento della persona in difficoltà
- 34) Supporto all'orientamento formativo-scolastico e vocazionale,
- 35) Promozione dell'accompagnamento della persona in difficoltà attraverso la creazione di reti di amicizia e di ambienti creati ad hoc per il benessere psico-fisico spirituale a conduzione familiare per garantire la familiarità della struttura e l'informalità dell'accoglienza;

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

L'Associazione:

- per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione;
- può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 4 Funzionamento e collaborazioni

4.1 L'Associazione potrà compiere, nel rispetto della normativa vigente, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni, Cooperative, Consorzi od Enti pubblici o privati, nazionali o esteri, che svolgono attività analoghe o accessorie all'attività sociale. L'Associazione potrà acquisire carattere internazionale al fine del conseguimento degli scopi sociali, avvalendosi anche della costituzione di un network, il cui funzionamento dovrà essere disciplinato, su proposta del Presidente dell'Associazione, con norme approvate dal Consiglio Direttivo e deliberate dall'Assemblea ordinaria, sempre secondo la normativa vigente.

4.2 L'Associazione può registrare un proprio marchio e/o logo, quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali, su proposta del Presidente dell'Associazione e con delibera approvata dal Consiglio Direttivo.

4.3 Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e in ogni modo ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento degli scopi sociali.

4.4 Il Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Art. 5 Soci e ordinamento interno

5.1 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo.

5.2 All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

5.3 L'ingresso del nuovo socio sarà approvato dal Consiglio Direttivo, il cui eventuale rifiuto deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci.

5.4 I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- al pagamento del contributo associativo annuale.

5.5 Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio.

Art. 6 Dimissioni da socio

6.1 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

6.2 Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale.

6.3 L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso per un periodo di un anno del versamento della quota annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

6.4 Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

6.5 Le deliberazioni prese in materia di esclusione e recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera ad eccezione del caso previsto all'art. 8 lett. b) del presente Statuto.

6.6 I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versato.

6.7 Il numero dei soci è illimitato.

6.8 Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Persone Giuridiche e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

6.9 È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

6.10 L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo, a discrezione del Comitato, il solo rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati.

Art. 7 Organi dell'associazione

7.1 Sono organi dell'associazione

- l'assemblea
- il comitato
- il presidente
- il vice presidente
- il collegio dei revisori dei conti (facoltativo)
- il collegio dei probiviri (facoltativo)

Art. 8 Assemblea

8.1 L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione

8.2 Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

8.3 Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax, PEC).

8.4 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

8.5 In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati, presenti in proprio o per delega.

8.6 Ciascun associato non può essere portatore di più di 1 (una) delega

8.7 Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto nell'art. 9.6.

8.8 L'assemblea ha i seguenti compiti:

- - stabilire il numero ed eleggere i membri del comitato;

- - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti
- - eleggere i componenti il collegio dei probiviri;
- - approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- - approvare il bilancio preventivo;
- - approvare il bilancio consuntivo;
- - stabilire l'ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico degli associati;
- - approvare o respingere le modifiche dello statuto;
- - deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Art. 9 Comitato

9.1 Il comitato è eletto dall'assemblea al suo interno ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 20 membri. Esso può cooptare altri tre membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

9.2 Il comitato si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

9.3 Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax, PEC).

9.4 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

9.5 In prima convocazione, il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi. In seconda convocazione esso è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei componenti effettivi.

9.6 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti componenti effettivi; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce.

9.7 Il comitato ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;
- eleggere il vice presidente;
- assumere il personale,
- nominare il segretario ;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- accogliere o respingere, a suo insindacabile giudizio, le domande degli aspiranti associati;
- approvare o respingere, ove non esista l'associazione di promozione sociale a carattere regionale, la costituzione delle associazioni di promozione sociale a carattere locale;
- ratificare, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art.10 Presidente

10.1 Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza dei propri componenti.

10.2 Esso cessa dalla carica secondo le norme di cui al successivo articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 8, comma 4 e 9, comma 4.

10.3 Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.

10.4 In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

10.5 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte da uno dei due vice presidenti indicato dal presidente.

Art. 11 Vice Presidente

11.1 Il Vice presidente, eletto dal direttivo su proposte del presidente, sostituisce quest'ultimo in caso di assenza o di impedimento.

Art.12 Segretario

12.1 – Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

- - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
- - provvede al disbrigo della corrispondenza;
- - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali e del collegio arbitrale;
- - predisponde lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
- - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle

uscite con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti e di coloro ai quali è stata effettuata l'erogazione;

- - provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisione del comitato;
- - è a capo del personale.

Art.13 Collegio dei revisori dei conti

13.1 Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge, nel suo interno, il presidente.

13.2 Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

13.3 Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure a seguito di segnalazione anche di un solo associato fatta per iscritto e firmata.

13.4 Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli associati.

Art. 14 Collegio dei Probiviri

14.1 Qualsiasi controversia sorga per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati oppure tra gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio dei probiviri, eletti dalla assemblea.

14.2 Il collegio dei probiviri è formato da 3 membri di cui uno eletto con funzione di presidente

14.3 La determinazione assunta dal Collegio è da considerarsi definitiva.

Art. 15 Durata delle cariche

15.1 Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere confermate.

15.2 Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Art. 16 – Risorse economiche

16.1 L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;

- b) eredità, donazione e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

16.2 l'associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente primo comma, nonchè della documentazione relativa alle erogazioni liberali se queste sono finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

16.3 I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.

16.4 Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente.

16.5 Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 17 – Quota sociale

17.1 La quota associativa è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

17.2 L'associato non in regola con il pagamento delle quote sociali non può partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Esso non è elettore e non può essere eletto alle cariche sociali.

Art. 18 – Bilanci

18.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

18.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, le quote, i contributi e i lasciti ricevuti.

18.3 Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione dei revisori dei conti almeno venti giorni prima dell'adunanza dell'assemblea.

18.4 Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.

18.5 I bilanci preventivo e consuntivo devono coincidere con l'anno solare.

18.6 L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 19 Modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto

19.1 Le proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Art. 20 Scioglimento

20.1 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

20.2 In caso di scioglimento cessazione o estinzione, dell'associazione il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale; salvo diverse destinazione imposte dalla Legge.

Art. 21 Norma di rinvio

21.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383